



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA

composta dai magistrati:

Paola BASILONE	Presidente ff - relatrice
Annalaura LEONI	Referendaria
Eleonora LENER	Referendaria

nella Camera di consiglio del 27 ottobre 2021

VISTO l'art. 100 della Costituzione;

VISTO il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni, recante il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, n. 14 del 16 giugno 2000, recante il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della stessa Corte e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali;

VISTO l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)";

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in

favore delle zone terremotate nel maggio 2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTE le deliberazioni della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 22/SEZAUT/2016/INPR, del 30 maggio 2016, n. 6/SEZAUT/2017/INPR del 30 marzo 2017, n. 16/SEZAUT/2018/INPR del 24 luglio 2018 e n. 12/SEZAUT/2019/INPR dell'11 giugno 2019 di approvazione delle linee guida cui devono attenersi gli organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni-questionario sui rendiconti 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167 della legge n. 266/2005;

VISTE le relazioni-questionario relative agli esercizi finanziari 2015, 2016, 2017 e 2018 inviate dall'Organo di revisione del Comune di Torgiano e le risultanze dell'attività istruttoria condotta dalla Sezione;

VISTE le note istruttorie, prot. n. 1839 dell'8 novembre 2018, n. 201 del 30 gennaio 2019 e n. 32 dell'11 gennaio 2021, contenenti richieste di chiarimento e di integrazione documentale formulate dal Magistrato istruttore;

VISTE le note di risposta del Comune di Torgiano del 28 novembre 2018, 17 dicembre 2018, 5 febbraio 2019 e 1° febbraio 2021, acquisite al protocollo di questa Sezione rispettivamente con prot. n. 1959 del 28 novembre 2018, n. 2049 del 17 dicembre 2018, n. 225 del 5 febbraio 2019 e n. 178 del 1° febbraio 2021;

VISTA l'Ordinanza del Presidente di convocazione della Sezione per l'adunanza odierna;

UDITA, nella Camera di consiglio del 27 ottobre 2021, la relatrice, Cons. Paola Basilone;

PREMESSA

L'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) prevede che gli organi degli Enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettano alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo.

Tale controllo è stato rafforzato dall'art. 3, comma 1, lett. e) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, con l'introduzione nel TUEL dell'art. 148-bis, in base al quale i controlli effettuati dalle Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei conti sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli Enti locali, ai sensi dell'art. 1, comma 166 sopra richiamati, hanno come obiettivo: la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posto dal patto di stabilità interno, la verifica della sostenibilità dell'indebitamento e del rispetto dell'art. 119, sesto comma, della Costituzione e la verifica

dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli Enti.

Assume un ruolo preminente, al riguardo, il terzo comma del menzionato art. 148-bis TUEL dato che, qualora le Sezioni Regionali accertino la sussistenza di squilibri economico-finanziari, la mancata copertura di spese, la violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posto con il patto di stabilità interno, gli Enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio, nonché a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi siano idonei a rimuovere le criticità ed a regolarizzare gli equilibri di bilancio.

In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.

Qualora, invece, gli esiti non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148-bis, comma 3 TUEL, la Sezione di controllo segnala comunque agli Enti le irregolarità contabili riscontrate, le quali, sebbene non tali da pregiudicare gli equilibri, costituiscono comunque irregolarità che devono essere segnalate anche per non compromettere la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione degli Enti.

Con le deliberazioni n. 22/SEZAUT/2016/INPR del 30 maggio 2016 sul rendiconto 2015, n. 6/SEZAUT/2017/INPR del 30 marzo 2017 sul rendiconto 2016, n. 16/SEZAUT/2018/INPR del 24 luglio 2018 sul rendiconto 2017 e n. 12/SEZAUT/2019/INPR dell'11 giugno 2019 sul rendiconto 2018, la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha definito le linee guida cui devono attenersi gli organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e 167, della citata legge n. 266, ribadendo quanto già espresso in precedenza in merito alla necessità del controllo, da parte delle Sezioni regionali, al fine di consentire agli Enti – ove necessario - di adottare i necessari interventi correttivi idonei a ristabilire la sana gestione finanziaria e contabile.

ESPOSIZIONE DEI FATTI E VALUTAZIONE DELLA SEZIONE

La Sezione si è pronunciata in merito alla gestione finanziaria del Comune di Torgiano con deliberazione n. 53/2019/PRSE relativa al rendiconto 2014, formulando osservazioni al fine di:

"1) rideterminare il risultato di amministrazione del 2014 tenendo conto delle indicazioni fornite in merito ai residui attivi, per 400.972,52 euro, cancellati in occasione del

riaccertamento straordinario al 1° gennaio 2015 in quanto non correlati ad obbligazioni giuridiche perfezionate, che il Comune avrebbe dovuto eliminare già in occasione dei precedenti accertamenti ordinari;

2) rideterminare, di conseguenza l'importo del disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2015, generato dall'operazione di accertamento straordinario dei residui senza includervi la quota del fondo anticipazione di liquidità successivamente deliberata, al fine di valutare la congruità dell'importo da ripianare in trenta annualità;

3) rideterminare, secondo le modalità esposte in parte motiva, l'importo dell'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità eseguito in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, con riferimento all'importo complessivo dei residui attivi risultanti dopo la cancellazione dei crediti al 31 dicembre 2014;

4) verificare costantemente, anche alla luce delle osservazioni sopra riportate, l'equilibrio della gestione di cassa, ponendo in essere i necessari interventi correttivi, con particolare riguardo all'incremento della capacità di riscossione delle entrate.”

Con lettere del 23 maggio e del 6 agosto 2019 il Comune di Torgiano ha reso note le misure correttive adottate in modo conforme alle predette indicazioni. In particolare, con la manovra correttiva della DGC n. 66 del 27 giugno 2019, i residui attivi (400.972,53 euro) e passivi (69.955,78 euro) sono stati cancellati in sede di rendiconto 2014, con risultato di amministrazione che è passato da 108.507,92 euro a - 222.508,83 euro, da ripianare nel termine ordinario previsto dall'art. 188 del TUEL. In tale modo è stato anche rideterminato l'importo del successivo riaccertamento straordinario, passato da 652.891,13 euro a 559.574,13 euro, da ripianare in 30 quote annuali di 18.652,47 euro ciascuna, invece delle precedenti 21.763,04 euro.

L'Ente ha progressivamente migliorato, negli anni dal 2015 al 2018, il risultato di amministrazione e, quindi, recuperato negli stessi anni la quota annuale di competenza del disavanzo straordinario (18.652,47 euro) nonché buona parte del disavanzo al 31.12.2014. In particolare, il disavanzo di amministrazione dell'esercizio 2014, rideterminato - come detto - in 222.508,83 euro, è stato quasi interamente ripianato in quote annuali variabili, come di seguito: 137.416,68 euro nel 2015, 20.322,00 euro nel 2016, 1.935,93 euro nel 2017 e di 58.671,79 euro nel 2018, per un recupero complessivo pari a 218.346,40 euro.

Sulla base di tali premesse di fatto, questa Sezione, con deliberazione n. 100/2020/PRSE del 14 maggio 2020, ha preso atto di tali interventi del Comune di Torgiano per l'esercizio 2014 e per il riaccertamento straordinario dei residui *“con riserva di valutare l'impatto sul*

FCDE del riaccertamento dei residui attivi che il Comune ha escluso, senza fornire motivazioni, dalla svalutazione (entrate per i servizi cimiteriali e per la vendita di servizi derivanti dalla gestione dei beni ed i proventi da acquedotto), unitamente agli eventuali effetti del FAL sul risultato di amministrazione, in esito al giudizio di costituzionalità con cui è stato censurato l'uso improprio delle anticipazioni di liquidità per i pagamenti dei debiti delle pubbliche amministrazioni derivante dal dl n. 35 del 2013 e successivi rifinanziamenti e dell'attuazione delle disposizioni di cui al richiamato art. 39 ter del dl n. 162/2019, convertito in l. n. 8/2020."

La Sezione ha inoltre ribadito "la necessità di definire puntuali strategie, metodi e procedimenti di accertamento e riscossione delle entrate proprie.

Resta impregiudicata la potestà di effettuare ulteriori controlli e, se del caso, muovere altri rilievi all'esito dell'esame dei questionari relativi ai rendiconti degli esercizi 2015 e successivi."

Ciò premesso, l'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Torgiano ha trasmesso le relazioni sui rendiconti 2015, 2016, 2017 e 2018 senza evidenziare gravi irregolarità contabili. Si riportano, pertanto, i principali elementi tratti dalle predette relazioni e dall'ulteriore documentazione del ciclo di bilancio, dando anche conto del contraddittorio instaurato dal Magistrato istruttore con note citate.

1) Equilibri di bilancio

Gli equilibri risultano rispettati per tutti e quattro gli esercizi esaminati, oltre che per il 2019, come evidenziato nella tabella che segue:

	2015	2016	2017	2018	2019
<i>Equilibrio di parte corrente</i>	41.685,23	457.713,17	463.791,60	459.483,16	173.793,22
<i>Equilibrio di parte capitale</i>	182.386,32	821.192,96	168.883,87	319.201,01	47.184,83
<i>Equilibrio finale</i>	224.071,55	1.278.906,13	632.675,47	778.684,17	220.978,05

	2015*	2016	2017	2018	2019
<i>Entrate non ricorrenti accertate</i>	599.733,36	933.536,76	656.689,05	10.582,94	0,00
<i>Spese non ricorrenti impegnate</i>	34.623,62	700.007,42*	0,00	67.084,93**	27.863,65

* importo acquisito da bdap, Titolo II, spese in conto capitale

** di cui 1.400,00 titolo 1 – acquisto beni e servizi, 65.684,94 titolo 1 – altre spese correnti

Per gli esercizi 2015, 2016 e 2017 i dati delle entrate risultanti dalla relazione dell'Organo di revisione sono i seguenti.

2015: contributo rilascio permesso di costruire 188.003,18 euro; recupero evasione tributaria 81.549,36 euro; sanzioni del Codice della strada 281.645,77 euro; rimborso del credito IVA 8.669,31 euro; proventi da condono edilizio 5.715,74 euro; proventi da concessioni cimiteriali 34.150,00 euro.

2016: Contributo rilascio permesso di costruire 118.365,62 euro, Recupero evasione tributaria 341.560,00 euro, Sanzioni codice della strada 342.431,19 euro, Alienazioni terreni 95.750,00 euro, Proventi da condono edilizio 79,95 euro, Proventi da concessioni cimiteriali 35.350,00 euro.

2017: Entrate da titoli abitativi edilizi 178.863,31 euro, Recupero evasione tributaria: 377.820,74 euro, Sanzioni per violazioni al codice della strada 100.000,00 euro.

Poco verosimili appaiono gli altri dati. Le entrate non ripetitive degli esercizi 2018 e 2019, tratte dalla BDAP, implementata dal Comune, infatti, non sono coerenti con gli accertamenti dei Titoli I e III. Per il 2018 risultano solamente 10.582,94 euro, peraltro riferite al Titolo II, Tipologia 101, trasferimenti correnti da pubbliche Amministrazioni, mentre per il 2019 non è stato indicato alcun importo.

Anche le spese straordinarie (tratte da BDAP per gli esercizi 2016, 2018 e 2019 e dall'Organo di revisione per il 2015 e 2017) appaiono incoerenti con il bilancio.

Con nota istruttoria n. 1839 dell'8 novembre 2018 il Magistrato aveva chiesto di riferire sulle *"entrate del 2015 (599.733,36 euro) a carattere non ripetitivo, a fronte della mancata indicazione delle relative spese, significando che nel 2015 sono state finanziate spese che si ripetono di anno in anno, mediante risorse che, al contrario non sono certe anche per i successivi esercizi."*

Il Comune con nota n. 2049 del 17 dicembre 2018 risponde che *"l'importo indicato delle entrate a carattere non ricorrente pari ad euro 599.733,36 a fronte della mancata indicazione delle relative spese, si rileva che dalle risultanze delle consultazioni del programma di gestione della contabilità la dissonanza suddetta risulta confermata. Essendo la responsabile e il personale attuale dell'Ufficio Finanziario subentrati nei mesi di gennaio e febbraio 2016 quando ormai l'esercizio finanziario 2015 era chiuso non è stato possibile operare una accurata analisi del carattere ripetitivo o meno delle entrate e delle spese accertate ed impegnate nel 2015."*

Prendendo in considerazione tali dati, come detto parzialmente inattendibili, il risultato di gestione di parte corrente consente di ritenere che alla formazione dei relativi equilibri di parte corrente non contribuiscono in modo determinate le entrate non ripetitive che finanziano parte delle spese ricorrenti.

Si deve tuttavia rilevare l'assenza costante del prospetto, all'interno dell'allegato 10 del D.lgs. n. 118/2011, delle entrate e spese non ripetitive e conseguente assenza del dato anche nella BDAP. Questa omissione impedisce una compiuta valutazione in ordine all'incidenza delle entrate non ripetitive per il mantenimento, anche prospettico, degli equilibri di bilancio.

Deve inoltre ricordarsi che l'articolo 9, comma 1-quinquies del DL 24 giugno 2016, n. 113 prevede che, in caso di mancato invio - entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato - dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, gli enti territoriali non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo.

2) La situazione di cassa

La consistenza del fondo cassa nel quadriennio in esame è la seguente:

	2015	2016	2017	2018	2019
<i>Fondo cassa complessivo al 31.12</i>	823.393,02	818.473,97	72.779,89	209.675,73	615.801,07
<i>di cui: Cassa vincolata</i>	267.906,29	135.374,22	28.972,20	0,00	0,00

Sui flussi di cassa ha avuto rilievo, per gli esercizi 2013-2015, l'anticipazione di liquidità della Cassa Depositi e Prestiti di cui al D.L. n. 35/2013 per complessivi 846.947,63 euro. In merito al ricorso a tale istituto, con nota istruttoria n. 201 del 30 gennaio 2019, è stato chiesto al Comune di *"conoscere il piano di ammortamento del relativo Fondo appositamente costituito, sia in quota capitale che quota interessi per ciascuno degli esercizi interessati, specificando analiticamente le conseguenze di tale ammortamento sul risultato di amministrazione dell'anno 2015, nonché l'eventuale applicazione dell'articolo 2, comma 6 del D.L. n. 78/2015"*.

Il Comune è stato anche invitato a *"chiarire la natura della quota vincolata al risultato di amministrazione per il 2015 pari a 207.961,55 euro."*

Si riportano i dati essenziali della risposta con nota prot. n. 225 del 6 febbraio 2019.

Anno	Anticipazione riscossa	Debiti pagati	Fondo accantonamento al risultato amministrazione
2013	93.751,47	93.751,47	93.751,47
2014	93.751,47	93.751,47	185.500,92
2015	659.444,69	659.444,69	840.970,45

Totale	846.947,63	846.947,63	
--------	------------	------------	--

"Le anticipazioni di liquidità concesse ai sensi del D.L. 8 aprile 2013, n. 35 sono state totalmente incassate e utilizzate.

Nel rendiconto del 2013 è stato accantonato l'importo pari all'intera anticipazione. Nel rendiconto 2014 l'importo accantonato è pari alla somma delle due anticipazioni al netto della quota capitale dell'anticipazione erogata nel 2013 e restituita nel 2014.

Nel rendiconto 2015 l'importo accantonato è pari all'importo accantonato nel 2014 al netto delle quote capitali delle anticipazioni erogate nel 2013 e nel 2014 e restituite nel 2015, sommato all'anticipazione erogata nel 2015.

In questo ultimo caso l'accantonamento è stato effettuato avvalendosi dell'articolo 2 comma 6 del D.L. n. 78/2015. Pertanto, il Fondo totale pari a 840.970,45 euro, da accantonare nel risultato di amministrazione 2015 a seguito dell'acquisizione delle erogazioni, è stato utilizzato ai fini dell'accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) 2015 per 633.009,20 euro. La parte restante del Fondo totale è stata accantonata al risultato di amministrazione per l'ulteriore somma di 207.961,25 euro.

Quest'ultima quota è stata accantonata in seguito all'applicazione dell'articolo 2 comma 6 del D.L. n. 78/2015, ai fini della costituzione del Fondo complessivo per le anticipazioni di liquidità ricevute e non ancora restituite."

In proposito si constata che l'Ente ha inteso applicare il disposto normativo di cui all'articolo 2, comma 6, del D.L. 78/2015, secondo cui *"gli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità a valere sul fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, utilizzano la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni, ai fini dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione"*.

Ciò premesso, è opportuno ricordare che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 4 del 28 gennaio 2020, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 6, D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2015, n. 125, e dell'art. 1, comma 814, L. 27 dicembre 2017, n. 205. La Corte ha evidenziato come l'anomalo accantonamento a compensazione delle anticipazioni di liquidità, finisca per ledere l'equilibrio del bilancio, il principio di sana gestione finanziaria e, contemporaneamente, violare la disposizione contenuta nell'art. 119, sesto comma, della Costituzione, secondo cui l'indebitamento degli Enti territoriali deve essere riservato a spese di investimento.

Il riconoscimento dell'illegittimità costituzionale del citato art. 2, comma 6 ha reso necessario per il Comune, a decorrere dal 2019, uno specifico accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, nei termini indicati dall'art. 39 ter, commi 2 e 3 del DL 30 dicembre

2019, n. 162, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8, su cui si tornerà nelle pagine seguenti.

Risulta inoltre il ricorso all'anticipazione di tesoreria ex art. 222 del TUEL come di seguito specificato per il quadriennio in esame:

	2015	2016	2017	2018
<i>Importo dell'anticipazione complessivamente autorizzata ai sensi dell'art. 222 TUEL</i>	2.555.515,76	2.000.000,00	1.840.000,00	2.048.475,75
<i>Anticipazione complessivamente utilizzata</i>	2.555.515,76	1.950.000,00	570.658,85	1.136.904,84
<i>Anticipazione restituita entro il 31/12</i>	2.555.515,76	1.950.000,00	570.658,85	1.136.904,84
<i>Importo delle entrate vincolate utilizzate in termini di cassa per spese correnti, ai sensi dell'art. 195, co. 2 del TUEL</i>			-	-
<i>Giorni di utilizzo dell'anticipazione</i>	305	109	85	114
<i>Importo massimo della anticipazione giornaliera utilizzata</i>	306.020,52	397.015,48	144.249,80	277.551,68
<i>Importo anticipazione non restituita al 31/12</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Importo delle somme maturate a titolo di interessi passivi al 31/12</i>	2.600,00	1.146,54	69,00	217,18

Dalla predetta tabella si evince che l'anticipazione di tesoreria per gli anni dal 2015 al 2018 è stata interamente restituita entro l'esercizio.

Con la sopracitata nota n. 1839 del 2018 l'Ente doveva fornire le motivazioni del ricorso all'anticipazione di tesoreria concessa nel 2015 per 2.555.515,76 euro, gli utilizzi e le restituzioni a fine anno delle anticipazioni relative agli esercizi 2016 e 2017, l'ammontare e la composizione del fondo cassa al 31 dicembre 2016.

Il Comune con nota del 17 dicembre 2018 n. 2049 riferisce che *"le motivazioni sono collegate alla criticità della situazione di liquidità dell'ente perseverante rispetto a quanto già in precedenza evidenziato per l'esercizio 2014, connesse alla discrepanza dei tempi di erogazione dei trasferimenti e ad un trend degli incassi delle entrate tributarie in crescente diminuzione. Le difficoltà di riscossione sono evidenziate anche dai dati riportati nel prospetto di calcolo del FCDE di cui al punto precedente.*

A fronte di tali difficoltà il ricorso all'anticipazione si è reso necessario al fin di evitare danni all'Ente a seguito delle potenziali richieste da parte dei creditori, nonché

fornitori, degli interessi per ritardato pagamento rispetto alla scadenza delle fatture. Circa gli utilizzi si osserva che gli stessi sono stati effettuati nel corso dell'anno in situazioni indispensabili a fronte di pagamenti inderogabili (a partire dalla erogazione degli stipendi per il personale e dal pagamento delle rate dei mutui) o al fine di ridurre la distanza temporale dalla scadenza delle fatture.

Le restituzioni di fine anno relative agli esercizi 2016 e 2017 sono state interamente effettuate.

Il fondo cassa al 31 dicembre 2016 ammonta a 818.473,97 euro (comprendente il saldo contabilità speciali di 789.476,32 euro ed il saldo di altre gestioni in conto corrente per 28.997,65 euro)".

In proposito si deve rilevare come il sistematico ricorso all'anticipazione ex art. 222 TUEL denota persistenti difficoltà di riscossione delle entrate proprie, come riferito dallo stesso Comune, e non deriva solo da una mera distonia temporale fra incassi e pagamenti.

Appare, pertanto, necessario che il Comune di Torgiano implementi un'attività di attento monitoraggio dei tempi di riscossione e pagamento, e della generale gestione di cassa, con l'obiettivo di limitare il ricorso alle anticipazioni di tesoreria ai casi fisiologici desumibili dai principi di sana gestione finanziaria (momentanei disallineamenti fra flusso delle entrate e insorgenza della necessità di spesa). Si evidenzia, infatti, come, nei casi più gravi, un sistematico e cospicuo ricorso alle anticipazioni di tesoreria possa, nella sostanza, configurare una violazione del disposto dell'art. 119 Cost., che consente di ricorrere al debito solo per finanziarie spese di investimento.

3) Risultato di amministrazione e accantonamenti

L'Ente presenta disavanzi di amministrazione pregressi in corso di ripiano. Per i quattro esercizi considerati il risultato di amministrazione è positivo, come esposto nel prospetto seguente, mentre la parte disponibile, per effetto degli accantonamenti, evidenzia il costante disavanzo.

	2015	2016	2017	2018	2019
Risultato di Amm.ne al 31.12. (A)	219.268,36	446.459,88	780.673,12	979.830,64	1.546.154,75
di cui:					
Parte accantonata (B)	637.320,62	707.183,08	1.173.773,69	1.436.338,91	2.650.899,96
Parte vincolata (c)	207.961,55	326.316,14	173.350,37	32.618,41	96.871,41
Parte destinata agli investimenti (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Parte disponibile (A-B-C-D)	-626.013,81	-587.039,34	-566.450,94	-489.126,68	-1.201.616,62
------------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------------------

La parte accantonata (B) è così composta:

	2015	2016	2017	2018	2019
<i>F.C.D.E.</i>	633.009,20	699.997,38	1.136.873,33	1.358.506,66	1.841.432,57
<i>Fondo spese e rischi - Passività potenziali</i>					
<i>Fondo anticipazioni liquidità</i>					740.172,27
<i>Fondo perdite aziende e Società partecipate</i>					
<i>Fondo Contenzioso</i>			26.840,38	65.050,00	67.661,79
<i>Fondo indennità fine mandato</i>	4.311,42	7.185,70	10.059,98	12.782,25	
<i>Altri fondi e accantonamenti</i>					1.633,33
TOTALE PARTE ACCANTONATA	637.320,62	707.183,08	1.173.773,69	1.436.338,91	2.650.899,96

Con nota istruttoria prot. n. 1839 del 8 novembre 2018, relativa all'esame dei rendiconti 2014 e 2015, è stato chiesto all'Ente:

1. *"In merito al FCDE del 2014, accantonato per 244.881,38 euro, [...] si chiede di fornire gli elementi relativi a: a) composizione, b) metodo di calcolo e c) verifica di congruità, riportando le relative tabelle di calcolo per la determinazione della capacità di riscossione".*
2. *"Il FPV, inserito nell'allegato 5/2 per 442.224,23 euro, in realtà è pari a 465.754,71 euro: non è corretto aver sottratto la differenza (pari a 23.530,48 euro) tra i residui attivi e passivi di parte corrente".*
3. *"Composizione, metodo di calcolo e verifica di congruità del FCDE, pari a 633.009,20 euro [...], avendo presente che detto importo coincide - in modo anomalo - con l'ammontare del medesimo Fondo dell'inizio dello stesso esercizio 2015".*
4. *"Riferire in merito all'evoluzione del FPV nel corso del 2015 sia in riferimento alla parte corrente (da 0,00 di inizio anno a 100.063,51 euro di fine esercizio) che di parte capitale (con incremento da 422.224,23 a 552.377,56 euro), tenendo conto anche della risposta al punto 1.2.6.4 di pag. 17, secondo cui non sono rese necessarie variazioni al FPV rispetto a quanto previsto nel cronoprogramma della spesa."*

L'Amministrazione ha riscontrato la richiesta come di seguito riportato:

1. "[...] circa l'accantonamento a FCDE nel Rendiconto 2014 per euro 244.281,38 a seguito del riaccertamento straordinario dei residui si evidenzia che il metodo di calcolo adottato è stato quello della media semplice, essendo riportati i dati dei residui attivi e degli incassi degli ultimi cinque anni precedenti, senza l'indicazione di ponderazioni applicate;

- la congruità del Fondo è stata calcolata considerando il complemento a 100 applicato ai residui attivi conservati al 31/12/2014 per le singole tipologie di entrata avvalendosi della deroga prevista nel Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs.118/2011 (paragrafo 3.3. [...]), secondo cui anche in sede di rendiconto per il 2014 era possibile applicare percentuali del FCDE non inferiori al 36% del totale."

2. Il Comune risponde esaurientemente in merito all'accantonamento del FPV.

3. "Per quanto riguarda il calcolo e la verifica di congruità del FCDE a rendiconto 2015 l'Ente ha allegato la tabella contenente le componenti e i valori, precisando che:

a) è stato utilizzato il metodo della media semplice previsto dalla normativa;

b) è stato accantonato in sede di rendiconto un ammontare pari all'importo totale risultante dalla verifica di cui al punto precedente;

c) l'accantonamento nel Bilancio di Previsione 2015 era inizialmente pari a euro 110.000,00 e in sede di previsione definitiva pari a 136.183,36 euro.

[...]

4. In merito alla evoluzione nel corso del FPV durante l'esercizio 2015 sono state rilevate in realtà modifiche per la parte corrente dovute in particolare alla parte accessoria salariale e alle spese legali, nonché ai cronoprogrammi dei lavori pubblici nuovi o in corso di esecuzione dall'esercizio precedente. Il Comune allega nel dettaglio la composizione del FPV al 31 dicembre 2015 e evidenzia che la costituzione del Fondo avviene a esercizio chiuso, in parte per ragioni oggettivamente legate al maturare di impegni resi inesigibili al 31 dicembre (procedimenti legali ancora in corso, ecc.) e in parte per la verifica sull'andamento dei lavori effettuata solo a fine esercizio dai rispettivi responsabili".

Con istruttoria n. 32 dell'11 gennaio 2021, il Magistrato ha chiesto di:

1. "Riferire le misure adottate a seguito di quanto osservato dalla [...] deliberazione n. 100/2020/PRSE del 14 maggio 2020 in merito alla corretta contabilizzazione del FAL ed alla congruità del FCDE anche in applicazione dell'art. 39 ter del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, come convertito dalla legge n. 8/2020.

2. In merito alla congruità del FCDE degli anni 2016, 2017, 2018, comunicare gli importi dei residui attivi del Titolo 1 e 3, distinti per tipologia e capitoli, specificando il relativo

accantonamento ove presente ed il relativo calcolo dettagliato del FCDE sulla base del quinquennio di riferimento.

3. Si chiede di conoscere quali siano le fattispecie cui si riferisce l'accantonamento per la copertura degli oneri da contenzioso e i relativi importi."

Con nota prot. n. 178 del 1° febbraio 2021, l'Ente ha risposto come riportato di seguito:

1. "[...] Circa i residui attivi esclusi dal calcolo del FCDE quali le entrate per i servizi cimiteriali e per la vendita di servizi derivanti dalla gestione dei beni ed i proventi da acquedotto, si precisa quanto segue.

Le entrate del titolo 3° escluse, in modo specifico provenienti dai servizi cimiteriali e per la vendita di servizi derivanti dalla gestione dei beni ed i proventi da acquedotto sono state accertate sulla base di quanto previsto al punto 3.8 del Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria di cui all'allegato A/2 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., ovvero in base alla documentazione idonea a far maturare il titolo per iscrivere l'entrata. La realizzazione della stessa, proprio nei casi richiamati, avviene mediante il pagamento che il richiedente deve esibire ai fini del completamento nell'utilizzo del bene o del servizio (tumulazione salme, utilizzo sale matrimoni, utilizzo sale comunali)."

In proposito e in particolare riferimento alle entrate per fitti dei fabbricati, Titolo III, Tipologia 100, Capitolo 870 negli esercizi 2015 - 2018 i residui al 31 dicembre sono stati, rispettivamente: 17.596,07 euro, 12.390,06 euro, 11.118,73 euro e 1417,66 euro, con una cancellazione di 11.118,73 euro di entrate del rendiconto 2018.

Il Comune ha inoltre riferito che, "per quanto riguarda il canone ed i proventi dell'acquedotto, essendo il debitore Umbra Acque spa, società con la quale il Comune ha in essere i contratti di utenza per l'utilizzo dell'acqua pubblica, si provvede a compensazioni in entrata ed in uscita in accordo con Umbra Acque spa, tenendo conto che la spesa per utenze è superiore alle entrate derivanti dal canone ricevuto dal Comune.

Si è pertanto ritenuto di valutare tali entrate non di dubbia e difficile esazione, e di non provvedere al relativo accantonamento al FCDE, secondo la facoltà prevista all'Esempio n. 5 del Principio contabile applicato già citato.

I residui attivi relativi alle entrate per il canone delle reti idriche (al Titolo III, tipologia 100, Capitolo 611 risultano 151.187,84 per il 2016; 90.000,00 per il 2017 e 58.572,05 per il 2018), avrebbero dovuto essere indicati al fine del calcolo per il FCDE. La considerazione dell'Ente non può essere ammessa se non sulla base di verifica della sussistenza delle condizioni per la compensazione tra crediti e debiti ex lege (art. 1243 cc). Al fine di

rispettare i principi di integrità e veridicità delle scritture contabili è poi necessario procedere alla conseguente cancellazione e successiva reimputazione dei residui, in ragione del nuovo titolo specificamente costituito, come già osservato da questa Sezione con deliberazione n. 37/2021/PRSE.

Gli eventuali residui attivi conseguenti alle suddette compensazioni debbono essere svalutati, attraverso la specifica posta compensativa costituita dal FCDE, tenendo conto della capacità di riscossione delle entrate di tale natura nel quinquennio precedente.

Qualora invece l'Ente ritenga che tali crediti non siano di dubbia esigibilità, la loro mancata indicazione ai fini del FCDE deve essere motivata dal riscontro nei fatti, da riportare nella nota integrativa allegata al bilancio.

L'Ente prosegue la sua risposta facendo ancora presente di aver¹ *"fatto ricorso a mutui (trentennali) per far fronte alla esigenza straordinaria di liquidità nel corso del 2013 (93.751,47 euro), 2014 (93.751,47 euro) e 2015 (659.444,69 euro). Al 31/12/2019 il debito residuo totale per tali mutui ammontava a 740.172,27 euro.*

¹ L'Ente ha anche riferito *"circa l'applicazione e gli effetti del FAL anche alla luce dell'art. 39 ter DL 30 dicembre 2019 n. 162 convertito in legge n.8/2020 ed in merito ai relativi accantonamenti va evidenziato che con il Rendiconto 2019 deve essere costituito il Fondo per Anticipazioni di Liquidità. In seguito alle modifiche apportate al Principio contabile applicato mediante il Decreto Ministeriale del 1° agosto 2019, secondo quanto già indicato dalla Deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 28/2017, è stata già specificamente disciplinata al punto 3.22 la contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità diverse dalle anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere. Si ricorda che entrambe, ai sensi dell'articolo 3 comma 17 della L. 350/2003, non costituiscono debito dell'ente ai sensi dell'art. 119 della Costituzione in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente.*

Riguardo alle anticipazioni di liquidità che non si estinguono entro l'anno il Principio applicato modificato stabilisce che si provveda alla iscrizione di un fondo di accantonamento nel bilancio di previsione al titolo 4° della spesa, non impegnabile e non pagabile, pari all'ammontare del capitale da restituire al netto della quota capitale della rata di ammortamento del mutuo corrispondente, da finanziare con le risorse di Bilancio annuale, secondo il piano di ammortamento.

Fino al Rendiconto 2018 ai sensi dell'art. 2 comma 6 del D.Lgs. 78/2013 l'accantonamento per il debito residuo dei mutui assunti per fronteggiare esigenze di liquidità ai sensi dello stesso decreto legislativo, poteva essere assorbito dall'accantonamento obbligatorio al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità fino alla concorrenza dell'importo. Il Fondo specifico andava costituito solo per l'eccedenza come componente ulteriore del Risultato di Amministrazione.

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 4 del 2020, con la quale è stato abrogato l'art. 2 comma 6 del D.Lgs. 78/2013 su sollecitazione della Corte dei conti Sez. Regionale di controllo della Campania, non è più possibile l'azzeramento del FAL con imputazione del corrispondente importo al fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE). In sede di conversione con la L. 28/2020, il decreto legge n. 162/2019, all'art. 39 ter, ha recepito il contenuto della sentenza stabilendo che il Fondo, denominato FAL (Fondo Anticipazione di Liquidità) va evidenziato nel risultato di amministrazione a partire dal rendiconto 2019.

L'eventuale maggiore disavanzo derivante da tale inserimento va rilevato e va ripianato annualmente, a decorrere dall'anno 2020, per un importo pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio. Nel 2020 e negli esercizi successivi fino alla estinzione, dovranno essere inseriti il FAL al netto della quota capitale annuale nel titolo IV della spesa oltre alla quota capitale annuale, ed iscrivendo in entrata il FAL 2019 come <utilizzo dell'avanzo di amministrazione per rimborso anticipazione di liquidità DL 75/2013 e ss.mm.ii.> e in uscita un importo pari alla quota capitale annuale a titolo di ripiano, tra il disavanzo da finanziare nella parte spesa (fuori titolo o titolo 0)."

Si analizzano quindi le componenti che il risultato di amministrazione deve contenere e che sono elencate nel Prospetto dimostrativo riportato.

Nella parte accantonata sono compresi:

- il fondo svalutazione crediti al 31/12/2019 (FCDE) per l'intero importo calcolato in base al Principio contabile applicato di cui all'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 pari a 1.841.432,57 euro;
- il Fondo per l'Anticipazione di Liquidità (FAL) per un importo di 740.172,27 euro, pari al debito residuo dei mutui risultante al 31 dicembre 2019;"

Sempre nella stessa relazione riguardo all'impatto sul disavanzo di amministrazione si illustra quanto segue:

"Il risultato finale pari a - 1.201.616,62 euro costituisce un disavanzo.

Circa la sua natura va considerato innanzitutto che il forte aumento rispetto al disavanzo rilevato con il Rendiconto 2018 pari a - 489.126,68 euro è da ricondurre al cambiamento normativo in merito alla introduzione del FAL.

L'introduzione di tale accantonamento in aggiunta e non più (come indicato dalla norma fino al rendiconto 2018) inglobato nell'accantonamento come FCDE, comporta automaticamente un aumento del disavanzo 2019. Al netto dell'accantonamento al Fondo Anticipazioni di Liquidità (per 740.172,27 euro) il disavanzo sarebbe stato pari a - 461.444,35 euro. Si sarebbe pertanto registrato un miglioramento del disavanzo nel 2019 rispetto al 2018, per 27.682,33 euro.

Il disavanzo al netto del FAL proviene dal disavanzo tecnico emerso a seguito del riaccertamento straordinario effettuato nel 2015.

Con il margine di miglioramento del Rendiconto 2019 rispetto al Rendiconto 2018 pari a € 27.682,33 la quota trentennale rideterminata risulta ampiamente ricoperta.²

Calcolo delle variazioni del disavanzo al netto del FAL	Importi
---	---------

² Il Comune ha inoltre fatto presente quanto segue: "Nel corso del 2019 è stato deliberato dal Consiglio comunale con atto n. 21 dell'11 luglio 2019 il nuovo Piano di rientro dal disavanzo tecnico ai sensi dell'art. 3, c.7-13-6 D.Lgs. 118/2011 in modifica della DCC n. 17/2015 previa rettifica della DCC n. 10/2015 di approvazione rendiconto 2014 e Piano di rientro del disavanzo 2014 ai sensi dell'art.188 TUEL in attuazione della Deliberazione n. 53/2019 della Corte dei conti per l'Umbria.

Con tale deliberazione è stato rideterminato il Disavanzo complessivo al 1° gennaio 2015 individuando oltre alla quota pari a 222.508,96 euro determinata in corrispondenza del Risultato di Amministrazione (individuato con la riapprovazione del Rendiconto di Gestione 2014, rientrante nella tipologia specificata al c.1 dell'art. 2 del decreto MEF 2/04/2015 e quindi da ripianare ai sensi dell'art.188 del TUEL), la quota pari a € 559.574,13 corrispondente al maggior disavanzo ovvero al cosiddetto "disavanzo tecnico" rientrante nella tipologia specificata al c.2 dell'art. 2 del decreto MEF 2/04/2015 e quindi da ripianare ai sensi del comma 16 dell'art.3 del D.Lgs. n.118/2011. Conseguentemente è stata ricalcolata ed approvata la quota trentennale con cui ripianare il disavanzo tecnico pari a € 18.652,47 (a fronte della quota di € 21.763,04 applicata e ripianata in ciascun esercizio dal 2015 al 2018). Con la stessa delibera di Consiglio Comunale è stato dato atto che il nuovo disavanzo tecnico di € 559.574,13 in base alle quote trentennali ripianate al 31/12/2018 per un importo pari a € 74.609,88 dovrà essere ripianato per la parte restante e pari a € 524.964,25 iscrivendo le relative quote nei successivi bilanci di previsione a partire dagli esercizi 2019-2021.

E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	(+)	-1.201.616,62
FAL	(-)	740.172,27
Disavanzo al netto del FAL (disavanzo tecnico, da riaccertamento straordinario dei residui)	(=)	-461.444,35
Disavanzo Rendiconto 2018	(-)	-489.126,68
Variazione del disavanzo dal 2018 al 2019	(=)	27.682,33
Rata trentennale in cui ripianare il disavanzo tecnico dal 2019	(-)	18.652,47
Margine di miglioramento del disavanzo al netto della rata trentennale del disavanzo tecnico	(=)	9.029,86

Il recupero del maggior disavanzo determinatosi con il nuovo accantonamento FAL e denominato "disavanzo da fondo anticipo liquidità", è disciplinato dalla normativa innovata mediante l'art. 39 ter del decreto legge n. 162/2011, così definito in sede di conversione con la L. 28/2012, e va effettuato ripianandolo annualmente, a decorrere dall'anno 2020, per un importo pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio. Nel 2020 e negli esercizi successivi fino all'estinzione, dovranno essere inseriti il FAL al netto della quota capitale annuale nel titolo IV della spesa oltre alla quota capitale annuale, ed iscrivendo in entrata il FAL 2019 come "utilizzo dell'Avanzo di amministrazione di cui Utilizzo di anticipazione di liquidità DL 75/2011 e smi" e in uscita un importo pari alla quota capitale annuale a titolo di ripiano, tra il disavanzo da finanziare nella parte spesa (fuori titolo o titolo 0).

In presenza di disavanzo l'amministrazione non dispone di quote libere di avanzo 2019 da impiegare.

[...]

Riguardo all'utilizzo della parte accantonata del Risultato di Amministrazione 2019 si è proceduto:

- all'inserimento (utilizzo) in entrata del FAL il Fondo anticipazione di liquidità a partire dal 2020 (in attuazione dell'art. 39 ter del decreto legge n. 162/2011 convertito con la Legge n. 28/2012) per l'importo accantonato in sede di Rendiconto 2019 pari a 740.172,27 euro;*
- all'inserimento del possibile utilizzo per 18.000,00 euro della parte vincolata del risultato di amministrazione 2019 relativa a contributi regionali incassati e non impegnati per lavori di manutenzione straordinaria presso edifici scolastici, da effettuarsi entro i limiti della quota trentennale del disavanzo tecnico derivante dal riaccertamento straordinario ex D.Lgs. n. 118/2011 (euro 18.652,47);*

Anno	Tit.	Tip.	Macro. Agg.	Capitolo/ anno	Descrizione capitolo	Importo
2020	0			1/1/2020	AVANZO DI AMM.NE – FONDO VINCOLATO	18.000,00
				2/02020	Utilizzo Fondo per anticipazione di liquidità (FAL)	740.172,27

Importo	758.172,27
----------------	-------------------

[...]

Ripiano disavanzo tecnico 2019.

Accanto alla rata trentennale per il disavanzo tecnico da riaccertamento straordinario ex D.L.118/2011, per la nuova normativa (art. 39 ter) è stata inserita la quota del ripiano del disavanzo determinatosi nel Rendiconto 2019 conseguentemente all'accantonamento del FAL, da effettuarsi annualmente nella misura pari alla quota in conto capitale di rimborso prevista dal piano di ammortamento dei rispettivi mutui di liquidità assunti. Per l'esercizio 2020 tale quota ammonta a 25.278,61 euro. Analoga variazione si ritrova per gli esercizi successivi (2021 e 2022) per importi pari a 25.576,39 euro nel 2021 ed a 25.879,55 euro nel 2022.

Il Comune ha poi allegato il prospetto dimostrativo del Risultato di Amministrazione 2019 e l'Assestamento generale del Bilancio di Previsione 2020-2022.

Quanto alla risposta al punto 3 della richiesta dell'11 gennaio 2021, il Comune riferisce che quanto indicato nel questionario 2016 come "copertura degli oneri da contenzioso, non fa riferimento alla costituzione del Fondo contenzioso (non accantonato al risultato di amministrazione del 2016), bensì al Fondo pluriennale vincolato costituito dalle spese legali non ancora liquidate ed in attesa degli esiti dei procedimenti di contenzioso in corso."

La Sezione prende atto della precisazione dell'Ente e invita l'Organo di revisione e l'Ente ad una più attenta compilazione del questionario.

Quanto alla restituzione delle anticipazioni di liquidità, questa Sezione, rispetto alle sopra riportate considerazioni del Comune del 1° febbraio 2021, deve constatare il mutato quadro normativo a seguito della sentenza n. 80 del 29 aprile 2021 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 39 ter, commi 2 e 3 del DL 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8.

In mancanza degli effetti previsti della norma di legge richiamata, il maggior disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente, determinato dall'accantonamento al FAL non può più essere ripianato annualmente "per un importo pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio", come prevedeva il comma 2 del citato art. 39 ter.

Quanto alle risorse, con DM 10 agosto 2021 è stato ripartito il fondo previsto dall'articolo 52, comma 1 del DL 25 maggio 2021, n. 75, convertito, con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, con assegnazione al Comune di Torgiano di 177.824,00 euro per il 2021.

Ciò premesso sul punto la Sezione si riserva una più approfondita analisi in sede di verifica dei rendiconti 2019 e 2020 in merito alle misure adottate al fine di assicurare il recupero del maggior disavanzo di amministrazione determinato per effetto dell'accantonamento al FAL che, nell'esercizio 2020, è pari a 714.893,66 euro.

4) La gestione delle entrate

La tabella che segue mostra, distintamente per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, le entrate realizzate dall'Ente in conto competenza ed in conto residui, sia in termini percentuali che in valore assoluto, del Titolo I - Tipologia 101 (imposte, tasse e proventi assimilati), del Titolo I nel suo complesso (entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa) e del Titolo III (entrate extratributarie), al netto di eventuali cancellazioni:

		Anno 2015	Accertato al 1.1*	Cancellazioni	Riscosso	%	Residui da riportare
Tipologia 101	Residui		1.635.504,39	344.120,39	369.567,63	22,60	921.816,37
	Competenza		3.285.235,03		2.796.911,78	85,13	488.323,25
<hr/>							
Titolo I	Residui		1.743.916,60	344.120,39	437.969,12	25,11	961.827,09
	Competenza		3.637.722,02		3.132.525,61	86,11	505.196,41
<hr/>							
Titolo III	Residui		543.292,89	48.917,06	194.581,52	35,81	299.794,31
	Competenza		735.565,89		403.444,20	54,85	332.121,69

		Anno 2016	Accertato al 1.1*	Cancellazioni	Riscosso	%	Residui da riportare
Tipologia 101	Residui		1.410.139,62	496.435,29	506.124,02	35,89	407.580,31
	Competenza		3.340.458,92		2.502.220,38	74,91	838.238,54
<hr/>							
Titolo I	Residui		1.467.023,50	532.714,79	526.728,40	35,90	407.580,31
	Competenza		4.007.805,73		3.092.949,50	77,17	914.856,23
<hr/>							

Titolo III	Residui	714.066,79	54.330,37	189.077,69	26,48	470.658,73
	Competenza	814.841,80		395.688,81	48,56	419.152,99

Anno 2017		Accertato al 1.1*	Cancellazioni	Riscosso	%	Residui da riportare
Tipologia 101	Residui	1.245.818,85	40.602,31	517.850,37	41,57	687.366,17
	Competenza	3.330.589,53		2.185.481,71	65,62	1.145.107,82

Titolo I	Residui	1.322.436,54	40.602,31	594.375,42	44,94	687.458,81
	Competenza	4.069.639,90		2.902.267,20	71,31	1.167.372,70

Titolo III	Residui	889.811,72	179.856,84	345.322,77	38,81	364.632,11
	Competenza	637.843,22		261.461,88	40,99	376.381,34

Anno 2018		Accertato al 1.1*	Cancellazioni	Riscosso	%	Residui da riportare
Tipologia 101	Residui	1.832.473,99	255.455,96	657.214,00	35,86	919.804,03
	Competenza	3.276.254,99		2.660.247,52	81,20	616.007,47

Titolo I	Residui	1.854.831,51	255.641,96	679.385,52	36,63	919.804,03
	Competenza	4.050.283,12		3.248.318,66	80,20	801.964,46

Titolo III	Residui	741.013,45	55.984,74	300.721,06	40,58	384.307,65
	Competenza	493.256,04		238.289,83	48,30	254.966,21

L'analisi delle riscossioni in conto competenza nel quadriennio in esame mostra il tasso di realizzazione per le entrate del Titolo I con una più contenuta riscossione delle entrate del Titolo III. Per le entrate in conto residui emerge un andamento della riscossione altalenante, nel corso degli esercizi, del tasso di realizzazione nei due Titoli delle entrate citati.

Nel dettaglio si è potuto constatare che, per le entrate del Titolo I, Tipologia 101 - Imposte e tasse e proventi assimilati, la capacità di riscossione in conto competenza rimane tendenzialmente costante nei quattro anni, attestandosi di media al 76,71%, mentre in conto residui risulta essere più contenuta, pari al 33,98%.

In particolare, le entrate tributarie a gettito ordinario in conto competenza evidenziano un tasso di riscossione per quanto riguarda l'IMU di 94,03% nel 2015, 96,40% nel 2016,

64,53% nel 2017 e 89,88% nel 2018 e una percentuale minore per la TARI (82,74% nel 2015, 82,39% nel 2016, 77,77% nel 2017 e 85,08% nel 2018).

Recupero evasione tributaria

Dal rendiconto analitico dei quattro esercizi in esame si rappresenta la situazione dell'evasione tributaria risultante per ciascun tributo.

				Accertato al 1.1*	Riscosso	Cancellazioni	Residui da riportare
IMU	CAP 65	2015	Residui	60.985,60	2.683,80	-52.935,70	5.366,10
			Competenza	41.183,36	0,00	0,00	41.183,36
TARSU	CAP 130	2015	Residui	52.858,52	0,00	0,00	52.358,52
			Competenza	40.366,00	0,00	0,00	40.366,00

				Accertato al 1.1*	Riscosso	Cancellazioni	Residui da riportare
IMU	CAP 65	2016	Residui	46.549,46	0,00	-5.366,10	41.183,36
			Competenza	291.560,00	0,00	0,00	291.560,00
TARSU	CAP 130	2016	Residui	92.724,52	0,00	0,00	92.724,00
			Competenza	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

				Accertato al 1.1*	Riscosso	Cancellazioni	Residui da riportare
IMU	CAP 65	2017	Residui	332.743,36	6.750,00	-14.740,00	311.253,19
			Competenza	256.796,00	27.431,00	0,00	229.365,00
TARSU	CAP 130	2017	Residui	142.724,52	39.893,32	0,00	102.831,20
			Competenza	121.024,74	43.928,83	0,00	77.095,91

				Accertato al 1.1*	Riscosso	Cancellazioni	Residui da riportare
IMU	CAP 65.14 e 65	2018	Residui	540.618,19	9.705,24	-210.129,95	320.783,00
			Competenza	257.300,00	0,00	0,00	257.300,00
TARSU	CAP 130	2018	Residui	179.927,11	3.894,68	-4.033,98	171.998,45
			Competenza	12.968,84	0,00		12.968,84

Con la sopracitata nota dell'8 novembre 2018 il Magistrato ha chiesto informazioni in merito alla "capacità di riscossione delle entrate tributarie [dell'esercizio 2015], considerando che,

a fronte di un accertamento di 81.549,36 euro, non vi sono riscossioni nel corso dell'anno. In particolare, si chiede di specificare, distintamente per tributo, i periodi (o il periodo) d'imposta di riferimento dei 41.183,36 di IMU e 40.366,00 euro di TARSU/TIA/TARES, nonché le riscossioni relative al predetto importo accertato, realizzate negli anni 2016 e 2017".

Inoltre, con nota prot. n. 32 dell'11 gennaio 2021, il Comune è stato invitato a riferire "sulla riscossione del recupero evasione IMU/TASI pari a zero per gli esercizi 2016 e 2018 e 71.359,83 euro nel 2017 a fronte di un accertamento di 341.560,00 euro nel 2016, 377.821,74 euro nel 2017 e 214.685,84 euro nel 2018.

In proposito codesto Comune è invitato a compilare il prospetto allegato.

Si chiede, inoltre, di precisare i metodi di accertamento e i criteri utilizzati per la determinazione della congruità del FCDE".

Il Comune ha risposto come segue:

1. risposta nota prot. n. 2049/2018: *"la capacità di riscossione delle entrate tributarie non ha mostrato miglioramenti nel corso del 2016 e soprattutto del 2017, in generale ed in particolare con riferimento alle entrate relative a IMU/TASI/TARSU/TARES/TARI. Riguardo agli importi su cui si chiedono delucidazioni, si precisa che si tratta di accertamenti effettuati nel 2015 e conservati sulla base dell'affidamento dell'attività di sollecito e delle fasi coattive della riscossione ad una società esterna (Engineering Tributi) come stabilito con le procedure e nei termini indicati nella Determinazione dirigenziale n. 239 del 4 agosto 2015, per un numero di notifiche prestabilite e senza aggi alla riscossione. L'emissione e la notifica degli accertamenti ha riguardato l'ICI 2010-2011 e la Tares 2013. Nel corso del 2015 le notificazioni non hanno determinato una immediata riscossione. Anche nel 2016 su tali accertamenti non sono state incassate somme. Nel 2017 l'incasso rilevato ha riguardato esclusivamente i crediti IMU per 6.750,17 euro.*

Concluso il contratto con la società esterna al 31/12/2016, al fine di perseguire le difficili situazioni di mancata riscossione, si è provveduto a procedere all'affidamento della riscossione coattiva in concessione previa procedura negoziata per quei crediti tributari già notificati e per altri crediti tributari a rischio di prescrizione, mediante Determinazione Dirigenziale n.524/2017. Gli importi sulla base degli accertamenti notificati sebbene non riscossi, con il Rendiconto 2017 sono stati conservati essendoci il titolo su cui innescare le procedure coattive e non essendo trascorsi ancora tre anni dalla loro emissione."

2. Si riporta la risposta prot. n. 178/2021:

"In merito alla riscossione del recupero evasione IMU/TASI dalle verifiche contabili la situazione della competenza rispettivamente per gli anni 2016, 2017, 2018 è stata la seguente:

Anno 2016

Capitolo	Descrizione	Accertato	Incassato	Da incassare
65	I.MU. GETTITO ACCERTAMENTI E REVISIONE	291.560,00	0	291.560,00

Anno 2017

Capitolo	Descrizione	Accertato	Incassato	Da incassare
65	I.MU. GETTITO ACCERTAMENTI E REVISIONE	256.796,00	0	256.796,00

Anno 2018

Capitolo	Descrizione	Accertato	Incassato	Da incassare
65	I.MU. GETTITO ACCERTAMENTI E REVISIONE	201.717,00	0	201.717,00
65/14	I.MU. RISCOSSIONE COATTIVA ANNI PREGRESSI	55.583,00	0	55.583,00
	<i>Totale</i>	257.300,00	0	257.300,00

Gli accertamenti di entrata sono stati effettuati a seguito della emissione e dell'invio con notifica, entro il 31/12 dell'anno di riferimento, degli accertamenti tributari circa l'omessa parziale o totale auto-dichiarazione riscontrata nei raffronti tra la banca dati dell'Ufficio tributi del Comune e le banche dati funzionali utili (Siatel, Sister, ecc.). In questa attività l'Ufficio è stato supportato nella fase istruttoria con affidamenti previa negoziazione o diretti (nel caso della software house) in presenza della perenne carenza di personale in dotazione.

L'avvenuta emissione e notifica degli accertamenti tributari è evidenziata nei seguenti atti: Determinazioni Dirigenziali: n. 544 del 29/12/2016 recante come oggetto: "n. 4 blocchi di emissioni accertamenti tributi: RSU dal 2010 al 2015 e ICI/IMU dal 2011 al 2013" (emissione per IMU pari a 292.272,00 euro); n. 592 del 22/12/2017 recante come oggetto: "n. 5 blocchi di emissioni accertamenti tributi: RSU 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, ICI 2011, IMU anni 2012, 2013, 2014, 2015" (emissione per IMU pari a 203.950,00 euro e per TASI 256.886,00 euro per un totale di 256,889,00 euro; Relazione al Rendiconto 2018 (pagg. 19-20) emissione per IMU pari a 192.625,000 euro e per TASI per 9.0923 euro, per un totale di 201.717,00 euro ed invio alla riscossione coattiva IMU (ICI anno 2010 e IMU anno 2011) per 55.583,00 euro mediante affidata specifico a società concessionaria in attesa della gara generale.

Il mancato incasso in competenza è spiegato dalla emissione e notifica degli accertamenti, soprattutto - e in alcuni casi completamente - nell'ultimo trimestre dell'esercizio. Per la maggior parte le scadenze del pagamento, pari a 60 giorni dalla data di notifica, sono ricadute all'inizio dell'esercizio successivo.

Si rileva in ogni caso una risposta all'invio degli accertamenti tributari in termini di pagamenti tendenzialmente molto bassa, così come evidenziato dalla media quinquennale che rileva ai fini del calcolo del FCDE.

Sulla tempistica di emanazione delle notifiche ha inciso la situazione del personale in dotazione consistente nella presenza di un impiegato presso l'Ufficio Tributi nonostante la gestione riguardi la TARI ordinaria nonché l'accertamento dell'evasione dei tributi IMU TASI TARI, e la presenza a partire dal 2016 di un responsabile in comando da altro ente per 18 ore settimanali.

Sulla tempistica della riscossione coattiva ha inciso la situazione per cui da quando dal 2013 la normativa ha sganciato l'affidamento ad Equitalia spa della riscossione coattiva, l'ente si è dotato del servizio di riscossione coattiva mediante concessione a terzi dapprima nel 2017 per specifici tributi e da fine 2018, a seguito di gara aperta, per un triennio rispetto alla totalità delle entrate comunali.

L'avvio alla riscossione coattiva degli accertamenti notificati e non riscossi dell'IMU 2010-2011, in parte effettuati nel 2015 e in parte nel 2016, è avvenuto nel 2018 mediante la presa in carico e l'invio delle ingiunzioni di pagamento da parte della società concessionaria per specifici tributi individuata a seguito di procedura negoziata nel 2017 (Determinazione Dirigenziale n. 524/2017) nelle more della gara aperta per l'affidamento della concessione relativamente alla riscossione coattiva di tutte le entrate comunali (espletata nel 2018). Nell'esercizio in corso (2021) si provvederà ad inviare alla riscossione coattiva i residui relativi al 2017 e 2018.

Rispetto ai criteri utilizzati nella determinazione del FCDE si è proceduto in base a quanto stabilito dal Principio contabile, impiegando la media semplice tra incassato in competenza (e a residui per gli anni consentiti) ed accertato nel quinquennio precedente."

Con deliberazione 100/2020/PRSE, la Sezione aveva rilevato che *"l'Ente ha omesso di riferire in merito all'adozione di misure correttive atte ad incrementare la riscossione dell'ingente ammontare dei residui attivi al 31.12.2018, pari a 1.721.768,49 euro del Titolo I e 639.723,86 euro del Titolo III."*

In proposito la Sezione deve confermare il rilievo sulla scarsa capacità di riscossione dei tributi propri, che condiziona in modo determinante gli equilibri – anche prospettici - del Comune. Come si constata dalla tabella di pagina 23, la media della riscossione in conto residui per gli anni 2015-2018 è di 2,05 % per l'IMU e di 7,52 % per la TARSU/TARES.

Si deve anche constatare che non ha prodotto risultati la concessione a terzi del servizio di riscossione su cui in Comune ha riferito. Infatti, al 31 dicembre 2018 i residui da riportare sono complessivamente, per l'IMU 578.083,00 euro e per la TARSU 184.967,29 euro. Molto significativo è anche il dato delle cancellazioni IMU, in particolare per gli esercizi 2015 e

2018, per i complessivi quattro esercizi considerati pari a 283.171,75 euro, che denotano gravi inefficienze nella gestione del complessivo ciclo delle entrate sia in riferimento alla correttezza dell'accertamento che della tempestività dei provvedimenti dell'Amministrazione idonei a scongiurare possibili prescrizioni.

Per quanto riguarda le entrate extratributarie, si riporta la riscossione in conto residui delle entrate da sanzioni ai sensi del Codice della strada e da canoni delle reti idriche.

				Accertato al 1.1	Riscosso	Cancellazioni	Residui da riportare
Violazioni codice stradale	CAP 380	2015	Residui	52.875,04	37.171,00	0,00	15.703,64
Violazioni codice stradale anni pregressi	CAP 381	2015	Residui	208.706,31	57.408,93	0,00	151.297,38
Canoni reti idriche	CAP 611	2015	Residui	105.939,38	14.751,64	0,00	91.187,74

				Accertato al 1.1	Riscosso	Cancellazioni	Residui da riportare
Violazioni codice stradale	CAP 380	2016	Residui	104.558,52	79.055,62	0,00	25.502,90
Violazioni codice stradale anni pregressi	CAP 381	2016	Residui	218.297,38	59.901,43	0,00	158.395,95
Canoni reti idriche	CAP 611	2016	Residui	121.187,74	0,00	0,00	121.187,74

				Accertato al 1.1	Riscosso	Cancellazioni	Residui da riportare
Violazioni codice stradale	CAP 380	2017	Residui	159.076,27	44.441,34	114.634,93	0,00
Violazioni codice stradale anni pregressi	CAP 381	2017	Residui	273.487,95	44.966,58	5.908,12	222.613,25
Canoni reti idriche	CAP 611	2017	Residui	151.187,74	91.187,74	0,00	60.000,00

				Accertato al 1.1	Riscosso	Cancellazioni	Residui da riportare
Violazioni codice stradale	CAP 380	2018	Residui	35.662,20	41.919,82	6.257,62	0,00
Violazioni codice stradale anni pregressi	CAP 381	2018	Residui	355.613,25	47.924,70	0,00	307.688,55
Canoni reti idriche	CAP 611	2018	Residui	90.000,00	34.991,59	25.723,60	29.284,81

Come si può constatare, estremamente limitata è, in particolare, la riscossione delle entrate da Codice stradale per gli anni pregressi. Analoga considerazione vale anche per le entrate da canoni delle reti idriche, per le quali, inoltre, nell'esercizio 2018 vi è stata una significativa cancellazione di crediti, con conseguente mancate risorse per il bilancio comunale.

Gestione dei residui

Con la sopraccitata istruttoria dell'8 novembre 2018 il Magistrato:

1. ha chiesto *"di comunicare le specifiche e singole fattispecie di residui attivi, inseriti nel prospetto dimostrativo n. 5/2 allegato al D.lgs. n. 118/2011 ed oggetto di definitiva cancellazione in sede riaccertamento straordinario per 400.972,53 euro, in quanto non correlati ad obbligazioni giuridiche perfezionate. Si chiede in particolare di esporre le motivazioni per cui tali residui attivi non erano già stati cancellati in sede di accertamento ordinario degli esercizi 2014 o precedenti"*.

2. *"rileva che le operazioni di riaccertamento straordinario dei residui di cui all'art. 3, comma 7, del D.lgs. n. 118/2011 sono state deliberate in fasi successive anzichè "in un unico atto", come prevede il successivo comma 8. Infatti – in un primo momento - con le DGC n. 54 del 6 maggio 2015 e DCC n. 17 del 17 giugno 2015 si è deliberato di ripianare il maggior disavanzo di 467.390,21 euro in 30 quote annuali di 15.579,68 euro ciascuna. Con successiva DCC n. 42 del 30 novembre 2015 è stato inserita erroneamente nel calcolo dell'allegato n. 5/2 la quota derivante "dall'anticipazione di liquidità del DL n. 35-2013, così determinando il nuovo disavanzo da riaccertamento straordinario in 652.891,13 Euro", con conseguenti ulteriori 30 rate annuali di 6.183,36 euro ciascuna"*.

3. di "indicare le specifiche ed analitiche motivazioni che hanno determinato il riconoscimento di inesigibilità per 943.312,50 euro nonché la reimputazione ed altro esercizio di crediti per 3.301.027,48 euro".

Risposta nota n. 2049 del 17 dicembre 2018:

1. "riguardo alla comunicazione delle singole e specifiche fattispecie dei residui inseriti nel prospetto dimostrativo n. 5/2 allegato al D.Lgs. 118/2011 alla lettera d) e che sono stati oggetto di cancellazione definitiva in sede di riaccertamento straordinario del Rendiconto 2014 per 400.972,53 euro si rileva che:

dalla disamina degli atti emerge come in sede di riaccertamento straordinario sono stati cancellati residui attivi relativi agli anni 2011 -2012-2013, ovvero residui conservati fin dai Rendiconti precedenti sulla base della usuale interpretazione delle disposizioni allora vigenti del D.Lgs. n. 267/2000. Dopo la chiusura del Rendiconto 2014 in modo ordinario, dovendo procedere sulla base dei nuovi principi contabili applicati del sistema di bilancio armonizzato di cui al D.Lgs. n. 118/2011, gli uffici hanno provveduto ad un successivo esame approfondito dei residui attivi e passivi risultante formalmente dalle Determinazioni Dirigenziali assunte da ciascun Responsabile di Area per i residui di propria competenza propedeuticamente alla Delibera di Giunta Comunale n.54/2015 in cui sono state riepilogate le operazioni di riaccertamento straordinario;

le specifiche e singole fattispecie dei residui attivi cancellati e le relative motivazioni sono dettagliatamente contenute negli allegati alle suddette Determinazioni Dirigenziali (n. 130-133-134-145 del 2015) che pertanto si inviano in allegato.

In ordine al successivo atto di Consiglio comunale n.42 del 30 novembre 2015 con il quale è stato evidenziato il disavanzo di amministrazione di 652.891,13 euro si osserva che, come si desume dalla deliberazione n. 42/2015, la determinazione del nuovo disavanzo di amministrazione è conseguente alla rilevazione di un errore materiale contenuto nella deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del 17 giugno 2015 con cui era stato determinato un disavanzo di 467.390,21. Con la deliberazione n. 42/2015 non è stata deliberata alcun'altra operazione di riaccertamento riguardante l'inesigibilità di accertamenti ed impegni di competenza relativi ai residui degli anni precedenti.

Il risultato di amministrazione determinato con la Deliberazione n. 17/2015 non

aveva incluso nella parte da accantonare il fondo connesso e richiesto a seguito dei mutui concessi per l'anticipazione di liquidità di cui al D.Lgs. n. 35/2013. Si è ritenuto quindi che il riaccertamento straordinario previsto per gli enti non sperimentatori con applicazione al Rendiconto 2014 rimanesse quello effettuato con un unico atto come previsto dal comma 8 dell'art.3 del D.lgs. 118/2011 ovvero con la DGC n.54 del 6 maggio 2015, entro il termine del 15 giugno stabilito dal D.L. n. 78/2015.

Con la Deliberazione n. 42/2015 si è infatti proceduto alla costituzione di un Fondo aumentando così il disavanzo per l'importo corrispondente, in virtù delle indicazioni sorte in ordine alla contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità su cui era nel frattempo intervenuta anche la Sezione Autonomie della Corte dei conti (in particolare ci si riferisce alla deliberazione n. 19/SEZAUT/2014/QMIG assunta nella adunanza dell'11 luglio 2014) volta a "sterilizzare" gli effetti sul risultato di amministrazione determinati dalla anticipazione ricevuta, evitando che le somme oggetto dell'anticipazione potessero concorrere alla determinazione del risultato di amministrazione, generando effetti espansivi della capacità di spesa.

Il Fondo è stato inserito nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione 2014 per un importo di 185.500,92 euro pari alla somma tra i due mutui per anticipazione di liquidità pari a 93.751,47 euro assunti nel 2013 e nel 2014 detraendo la prima rata in conto capitale pari a 2.002,02 euro."

3. "circa la risposta del questionario al punto 1.2.10.2, è emerso dai riscontri effettuati che gli importi indicati sono stati aggregati considerando rispettivamente il totale dei residui attivi da eliminare (per 943.312,50 euro) come crediti inesigibili e tutti i residui attivi da riportare (per 3.301.027,48 euro) così come prodotti dall'allegato alla delibera di Giunta Comunale n. 46 del 6 aprile 2016 recante il riaccertamento ordinario propedeutico al Rendiconto 2015. Le diverse motivazioni della eliminazione e della conservazione dei residui, sono analiticamente indicate nelle Determinazioni dirigenziali dei rispettivi responsabili di Area."

5) Tempestività dei pagamenti

Nell'istruttoria dell'8 novembre 2018 n. 1839 si rileva che per l'esercizio 2015 "il Comune di Torgiano non ha allegato al rendiconto né il prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati oltre i termini previsti, né l'indicatore annuale di tempestività di pagamento".

L'Ente risponde, con nota n. 2049 del 17 dicembre 2018, come riportato di seguito.

"Per quanto riguarda il prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi a

transazioni commerciali non siamo stati in grado di produrlo in sede di rendicontazione 2015. Ci stiamo attivando presso la software house per le procedure necessarie alla estrazione del prospetto.

Per quanto riguarda l'indicatore annuale di tempestività di pagamento non è stato allegato per mero errore materiale. Si invia pertanto il prospetto relativo al 2015 (allegato n. 10)".

Con successiva istruttoria n. 32 dell'11 gennaio 2021 *"in merito alla tempestività di pagamenti [per gli esercizi 2016, 2017 e 2018] si chiede di riferire sui punti di seguito riportati:*

- superamento dei limiti posti dal parametro n. 4, nel 2016 e nel 2017, ai fini dell'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie, secondo il quale il volume dei residui passivi del Titolo I è superiore al 40 per cento della medesima spesa corrente;*
- mancata adozione di misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, anche in relazione all'obbligo previsto dal novellato art. 183, comma 8, TUEL (Cfr. 1.8.1 – pag. 20 del questionario 2016 e 7.1 – pag. 11 del questionario 2018);*
- mancato adempimento dell'obbligo previsto dall'art. 183, comma 8 del TUEL, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi (Cfr. 7.2 – pag. 11 questionario 2018);*
- assenza di indicazione delle misure da adottare per rientrare nei termini di pagamento previsti dalla legge (Cfr. n. 7.4 – pag. 11 questionario 2018);*
- mancanza dell'allegato al rendiconto del prospetto attestante l'importo dei pagamenti delle transazioni commerciali effettuate dopo la scadenza dei termini previsti dal D.lgs. n. 231/2002 (Cfr. 1.8.2 – pag. 20 del questionario 2016, 7.3 – pag. 11 del questionario 2017 e 7.3 – pag. 11 del questionario 2018);*
- segnalazione da parte dell'Organo di revisione del fatto che "l'Ente non è strutturato per l'adempimento" delle procedure di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 7-bis del D.lgs. n. 35/2013 (Cfr. note di pag. 11 del questionario 2017 e 7.5.1 di pag. 11 del questionario 2018)."*

Si riporta la nota n. 178 del 1° febbraio 2021 di risposta.

"La situazione dell'ente in termini di disponibilità di cassa, oltre che dai dati finanziari dei Rendiconti dal 2015 agli esercizi successivi, è evidenziata anche dal ricorso alle anticipazioni di liquidità concesse ai sensi del D.L. 8 aprile 2013 n.35, la cui cronologia ed entità è riportata nella tabella seguente:

Anno	Anticipazione riscossa
2013	93.751,47
2014	93.751,47
2015	659.444,69
<i>Totale</i>	<i>846.947,63</i>

La criticità della situazione di cassa è stata considerata e gestita negli anni successivi, in particolare a seguito della riorganizzazione degli uffici effettuata dal gennaio 2016 e resa necessaria dopo vari avvicendamenti dovuti a pensionamenti e spostamenti del personale. Dal 2018 l'ente non ha alcun parametro di deficitarietà positivo.

- Il Comune riferisce "in merito alla mancata adozione di misure organizzative, nel 2016 e nel 2018, per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, anche in relazione all'obbligo previsto dal novellato art. 183, comma 8, TUEL. Con il Rendiconto del 2015 il ritardo nei pagamenti aveva raggiunto la quota di 147 giorni.

Con la riorganizzazione dell'Area Finanziaria-Tributi-Economato a partire da febbraio 2016, l'impegno della Responsabile e del personale dell'Area per la parte finanziaria (la Responsabile a 18 ore in comando, 1 istruttrice economico-finanziaria cat. C e una addetta cat. B) è stato rivolto a gestire i flussi di cassa in entrata ed in uscita in modo da ridurre detto ritardo contemperando le azioni con il minor ricorso possibile alle anticipazioni di tesoreria. Tale attività non è stata oggetto di relazioni, atti, obiettivi scritti ma è stata operata. Da qui, si comprende la risposta negativa al punto 7.1 del questionario 2018 e precedenti. Presso gli uffici sono tuttavia conservati i prospetti di lavoro volti alla gestione dei pagamenti, Se ne allegano alcuni a titolo dimostrativo pur nella consapevolezza che non hanno i caratteri della ufficialità (allegato A punto 6).

A dimostrazione di quanto di fatto e messo in atto, si richiama la successione della rilevazione dei tempi di pagamento in sede di Rendiconto, dal 2015 al 2018, contenuta nelle dichiarazioni allegate alle Delibere di approvazione:

Anno	Tempi di pagamento
2015	147 giorni
2016	116 giorni
2017	58 giorni
2018	42 giorni

In merito alla risposta di cui al punto 7.2 del questionario 2018 e precedenti circa l'adempimento all'obbligo previsto all'art. 183, comma 8, del TUEL nonché quanto specificato al punto 7.2.1. come chiarimenti, si rileva che gli stanziamenti di cassa sono stati sempre capienti rispetto agli impegni di competenza e a residuo.

Pertanto, la compatibilità che non si riusciva a realizzare evocata nella risposta al punto 7.2.1.1 non era tra pagamenti e stanziamenti di cassa, bensì tra pagamenti e disponibilità di cassa presso la tesoreria, con la necessità di ricorrere alle anticipazioni ed ai costi conseguenti.

- *Circa l'assenza di indicazione delle misure da adottare per rientrare nei termini di pagamento previsti dalla legge si ribadisce quanto dichiarato al punto precedente, non essendoci stati atti o corrispondenza volte ad attestare l'attività di monitoraggio dei flussi in entrata ed in uscita.*

- *In ordine all'allegato ai rendiconti 2016, 2017 e 2018 del prospetto attestante l'importo dei pagamenti delle transazioni commerciali effettuate dopo la scadenza dei termini previsti dal D.lgs. n. 231/2002, dal controllo delle Deliberazioni di approvazione dei rendiconti menzionati effettivamente si è constatato che si è preceduto all'inserimento dell'indicatore di Tempestività dei pagamenti senza attestare l'importo dei pagamenti delle transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini.*

[Il Comune poi chiede se] può provvedere ricostruendo tali importi a posteriori mediante comunicazione o atti appositi al Consiglio comunale.

- *In merito al mancato adeguamento alle procedure previste dall'art. 7-bis, commi 4 e 5 del D.lgs. n. 35/2013 per gli esercizi 2017 e 2018, il Comune osserva che tale "obbligo di cui ai commi citati è subentrato dal 1° luglio 2014. Al momento del subentro del personale seguito alla riorganizzazione già menzionata del 2016, detto adempimento non risultava in essere presso la struttura comunale. La problematica è divenuta evidente con l'attività di monitoraggio di cassa suddetta e di difficile soluzione visto il rapporto tra il personale in dotazione e gli adempimenti da svolgere.*

Il lavoro di riallineamento della piattaforma dei crediti commerciali è iniziato negli esercizi successivi essendo rimaste aperte molte fatture in realtà già pagate dall'Ente ma non chiuse.

Si è proceduto invece alle comunicazioni annuali sull'ammontare dello stock di debito scaduto e non ancora evaso."

Ciò premesso, dalle risultanze istruttorie e dalla risposta dell'Ente, la Sezione deve

constatare la mancanza dell'allegato al rendiconto del prospetto attestante l'importo dei pagamenti delle transazioni commerciali effettuate dopo la scadenza dei termini previsti dal D.lgs. n. 231/2002, per gli esercizi 2016, 2017 e 2018. Da una verifica del sito web istituzionale risulta analogo violazione anche per gli esercizi 2019 e 2020. Si rileva inoltre che l'Ente, per gli anni 2017 e 2018, non è strutturato per l'adempimento delle procedure previste dall'art. 7-bis, comma 5, del D.lgs. n. 35/2013, in merito all'immissione su piattaforma elettronica dei dati relativi ai pagamenti dei debiti individuati dai precedenti commi 1, 2 e 4.

6) I rapporti con gli organismi partecipati

Relativamente ai rapporti con i propri organismi partecipati, con nota istruttoria n. 32/2021 il Magistrato ha chiesto chiarimenti in merito *"alla rilevazione dei rapporti finanziari economici e patrimoniali con le società partecipate tramite il sistema informativo, si chiede di comunicare il grado di conoscenza in proposito da parte di codesto Comune, specificando gli strumenti utilizzati a tal fine (Cfr. 12 – pag. 19 questionario 2017)"*.

Le quote di partecipazione delle società del Comune di Torgiano sono riportate nella seguente tabella.

S.A.S.E. S.p.A.	0,00002%
Conap S.r.l.	1,41%
Umbra Acque S.p.A.	0,7%
Sienergia S.p.A. – in liquidazione	0,3409%

L'Ente ha comunicato che, *"in ordine ai rapporti finanziari, economici e patrimoniali con le società partecipate si rileva che il grado di conoscenza è avvenuto nel 2017 così come tutt'ora mediante:*

- *le risposte alle richieste avanzate dal Comune alle società stesse sia su aspetti specifici sia in occasione degli adempimenti di legge;*
- *mediante la documentazione digitale e cartacea appositamente prodotta su richiesta o inviata dalle società a seguito dell'approvazione dei bilanci, delle assemblee dei soci, di informative emesse periodicamente o a seguito di eventi.*

Nel sistema informatico ed informativo dell'ente, dall'applicativo per la contabilità finanziaria alla gestione degli atti, l'inserimento di dati e informazioni circa le società partecipate ha assunto un carattere strutturato a partire dalla Ricognizione straordinaria del 2017, approvata con Delibera di Consiglio comunale n. 37 del 21/09/2017 e a seguire

con le successive ricognizioni ordinarie, così come previsto dal TUSP (D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.).

Oltre al possesso delle quote di partecipazione delle società, rapporti finanziari e patrimoniali nel 2017 si sono avuti esclusivamente con Umbra Acque spa in quanto l'ente è utente per il consumo dell'acqua e Umbra Acque spa è debitrice per i canoni d'uso (e nel 2017 per un contributo accordato all'ente), e con Umbria Digitale S.C.a r.l. in quanto l'ente eroga un contributo annuale richiesto ai soci. Tali debiti e crediti sono ovviamente inseriti nel sistema informativo della contabilità finanziarie ed economica dell'Ente."

7) Parametri di deficitarietà

I parametri di deficit, meglio individuati come indicatori di sospetta situazione di deficitarietà strutturale, sono particolari tipi di indice previsti dal legislatore e applicati nei confronti di tutti gli Enti locali. Il significato di questi valori è fornire agli organi centrali un indizio, anche statistico, che riveli il grado di solidità della situazione finanziaria dell'Ente o, per meglio dire, che indichi l'assenza di una condizione di pre-dissesto. Secondo la norma, infatti, sono considerati in condizioni strutturalmente deficitaria gli enti che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio individuate dalla presenza di almeno la metà degli indici con un valore non coerente (fuori media) con il dato di riferimento nazionale.

Negli esercizi 2015, 2016 e 2017 non risulta rispettato il parametro di deficitarietà n. 4: - volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente.

8) Codifica transazione elementare

Dalle risposte dei questionari, oggetto della presente deliberazione, risulta che codesto Comune nell'emissione degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento ha rispettato l'obbligo - previsto dagli articoli 18, comma 3 e 185, comma 2 del D.lgs. n. 267/2000 (TUEL) - della codifica della transazione elementare.

9) Debiti fuori bilancio

Con la sopra richiamata nota istruttoria dell'8 novembre 2018, relativamente all'esercizio 2015, si è chiesto di *"descrivere analiticamente la quantità e qualità dei beni e servizi per i quali il Comune ha provveduto al riconoscimento di debiti fuori bilancio per 313.570,58 euro con ripiano esteso a più esercizi, riferendo in merito all'utilità ricevuta dall'Ente"*.

Il Comune, con nota del 17 dicembre 2018, risponde che *"nel 2015 sono stati*

deliberati due atti da parte del Consiglio comunale per il riconoscimento di debiti fuori bilancio: la Delibera n. 11 del 6 maggio 2015 per un totale di 287.325,64, euro la Delibera n. 27 del 29 luglio 2015 per un importo di 26.244,94 euro. Nel primo caso i debiti hanno riguardato spese correnti per prestazioni di servizio relative a convenzioni in atto quali la gestione della raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, la manutenzione del verde pubblico, la pulizia dei locali comunali, la gestione del procedimento sanzionatorio e il noleggio di rilevatori di velocità per la Polizia Municipale, nonché spese di investimento per la funzionalizzazione di spazi espositivi di immobili comunali e per lavori complementari alla realizzazione della palestra a servizio del plesso scolastico. L'illustrazione delle specifiche somme e delle finalità delle spese con le motivazioni della determinazione del debito fuori bilancio sono dettagliate nelle delibere", che il Comune allega.

"Circa l'utilità ricevuta dall'ente si rimanda alle finalità delle spese corrispondenti poco sopra ricordate ed al dettaglio contenuto nelle delibere, osservando che trattasi di attività connesse a funzioni fondamentali e di pubblica utilità, oltreché attività di funzionamento dell'ente".

A seguito dell'istruttoria il Comune ha trasmesso le deliberazioni di seguito indicate, relative al riconoscimento dei debiti fuori bilancio complessivamente pari a 313.570,58 euro.

N. 27 del 29 luglio 2015, con cui il Comune ha riconosciuto un debito fuori bilancio di 26.244,94 euro per spese di investimento per lavori di opere murarie a conoscenza del Comune fin dal 19 novembre 2013;

N. 11 del 6 maggio 2015 con cui il Comune ha riconosciuto i seguenti debiti fuori bilancio: 143.523,45. *"La Cassa DD.PP ha disposto il diniego della devoluzione della quota parte di mutuo da parte di Cassa DDPP per la quota parte del mutuo di 450.000 euro, pari a 143.525,45 euro, che avrebbe dovuto garantire la copertura dell'intero costo dell'opera", consistente nella "funzionalizzazione degli spazi espositivi di Palazzo Graziani Baglioni";* 62.822,12 euro per forniture e servizi relativi all'igiene urbana ed al mantenimento del verde pubblico in relazione ai quali *"nel corso del 2014 contingenze indifferibili hanno portato [il Comune] a dover ottemperare all'acquisto di beni e servizi di carattere istituzionale atti a evitare danni gravi e certi all'Ente e, in alcuni casi, a scongiurare l'interruzione di pubblico servizio";*

62.997,21 euro di spese per la somministrazione di pasti della mensa scolastica centralizzata *"non hanno trovato copertura nel bilancio 2014."* Le fatture della ditta CAMST sono state emesse dal 30 settembre al 31 dicembre del 2014;

15.921,55 euro da riconoscere alla "Tecnotraffico srl" per i servizi di *"gestione del procedimento sanzionatorio ed il noleggio di un rilevatore della velocità in postazione mobile nel corso del 2014"*;

2.061,31 euro. *"Lo stanziamento previsto nel bilancio 2014 [24.735,74 euro] non è stato sufficiente a coprire tutto il costo annuo dei servizi di pulizia dei locali del palazzo comunale."*

In proposito la Sezione ricorda che la disciplina posta dall'art. 194 del TUEL obbliga gli Enti locali ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, sia per garantire una rappresentazione veritiera della situazione finanziaria – posto che la presenza di debiti fuori bilancio potrebbe nascondere l'esistenza di situazioni di squilibrio (l'art. 188 TUEL, proprio in tale prospettiva, prevede che, in presenza, nell'ultimo rendiconto, di disavanzo o di debiti fuori bilancio, ancorché da riconoscere, nelle more della variazione di bilancio che dispone la copertura del disavanzo e del riconoscimento e finanziamento di debito fuori bilancio, è fatto divieto agli enti locali di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge) – sia per evitare la formazione di ulteriori oneri (ad es. interessi passivi). Pertanto, la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità per funzionari e/o amministratori

Tra le tipologie di spese ammesse dall'art. 194, per quanto qui d'interesse, figurano e l'acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 TUEL, in quest'ultimo caso nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza (comma 1, lett. e).

Il debito fuori bilancio deriva dal mancato rispetto delle ordinarie procedure di spesa. A norma dell'art. 191 del TUEL, infatti, gli Enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma di bilancio, nonché l'attestazione della relativa copertura finanziaria. In tale caso, il Consiglio comunale nel riconoscimento (*an e quantum* del debito) – a norma dell'art. 194, comma 1, lett. e) – deve procedere alla riconduzione del debito al sistema del bilancio *"nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza"*. Per la parte non riconosciuta, il rapporto obbligatorio intercorrerà tra il privato fornitore e il pubblico funzionario che ha consentito la fornitura (art. 191, comma 4, TUEL). Al riguardo, va richiamato, con riferimento al calcolo del quantum da riconoscere e in particolare all'utile di impresa, il consolidato orientamento secondo cui questo *"in quanto rappresentativo della componente economica della controprestazione integrante il*

guadagno del privato, non può in alcun modo costituire un arricchimento per l'Ente" (Sez. contr. Puglia, deliberazione n. 60/2019/PAR).

Tanto premesso, la Sezione rileva che tutte le citate deliberazioni di Consiglio ex art. 194, comma 1, lett. e) del TUEL, risultano adottate con significativo ritardo.

Il riconoscimento dei debiti relativi alla spesa corrente è stato determinato da fatture riconducibili a spese ordinarie, prevedibili e del tutto prive delle caratteristiche dettate dalla normativa per il ricorso alla procedura derogatoria della rigida previsione dell'art. 191 del TUEL. Alla luce dell'orientamento sopra espresso, inoltre deve rilevarsi che le deliberazioni riconoscono solo sommariamente l'utilità e l'arricchimento per l'Ente e non recano alcuna considerazione circa il computo del debito da riconoscere, con particolare riferimento alla quantificazione dell'utile di impresa.

Infine, nelle deliberazioni del Consiglio non è stata attestata la previsione dell'invio alla competente Procura regionale di questa Corte, come prescritto dall'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. È, quindi, necessario che l'Ente adempia tempestivamente a tale obbligo di legge, laddove non vi abbia già provveduto.

10) Nuovo indebitamento

Con nota 1839/2018 il Comune è stato invitato a *"riferire in merito alle finalità ed alle condizioni di finanziamento del nuovo indebitamento dell'esercizio 2015, pari a 142.300,00 euro."*

L'Ente "in merito alle finalità e alle condizioni del nuovo indebitamento dell'esercizio 2015 per 142.300,00 euro" ha inviato "copia della Determinazione Dirigenziale n. 383/2015 recante per oggetto "Mutuo di euro 142.300,00 per impianti sportivi di Brufa -Determinazione a contrarre" assunta il 4 dicembre del 2015 nella quale sono specificati i lavori a cui il finanziamento è destinato e la disposizione di aderire allo schema di "Contratto di prestito di scopo Opere e Lavori Pubblici ordinario, a tasso fisso ed alle condizioni generali, economiche e finanziarie di cui alla Circolare della Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. n. 1280 del 27 giugno 2013, per 40 rate semestrali. La data di stipula del mutuo ha comportato la reimputazione della spesa corrispondente all'esercizio 2016 per l'intero importo in quanto pur a seguito dell'affidamento dei lavori, gli stessi si sono svolti nel 2016. Nell'allegato n. 7 di cui al punto 4 si trova riscontro di tale assegnazione al Fondo Pluriennale Vincolato per il 2016."

11) Vantaggi rinegoziazione mutui

Il Comune di Torgiano negli esercizi presi in esame non ha proceduto alla rinegoziazione dei mutui.

12) Fondi comunitari

L'Ente non è titolare e/o beneficiario di risorse nell'ambito di programmi operativi finanziati con fondi comunitari.

CONSIDERATO CHE

- i chiarimenti forniti dall'Ente nel corso dell'istruttoria hanno consentito di superare solo in parte le osservazioni formulate con la nota di cui sopra;
- le relazioni per gli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018 del Comune di Torgiano, la documentazione allegata ai bilanci e gli ulteriori atti trasmessi nel corso dell'istruttoria, hanno evidenziato i seguenti profili di criticità.

Scarsa capacità di riscossione dell'evasione tributaria, con la conseguente perdita di risorse proprie del Comune per le entrate dei Titoli I e III, anche per effetto delle ingenti cancellazioni dei crediti, come indicato a pagg. 24, 26 e 27. Già con deliberazione n. 100/2020/PRSE questa Sezione aveva dovuto constatare che l'Ente aveva ommesso di riferire *"in merito all'adozione di misure correttive atte ad incrementare la riscossione dell'ingente ammontare dei residui attivi al 31.12.2018, pari a 1.721.768,49 euro del Titolo I e 639.723,86 euro del Titolo III."*

Mancata indicazione al fine del calcolo per il FCDE delle entrate dai canoni delle reti idriche, come descritto a pagg. 13 e 14, in riferimento ai residui attivi al Titolo III, tipologia 100, Capitolo 611, pari a 151.187,84 per il 2016, 90.000,00 per il 2017 e 58.572,05 per il 2018.

Violazione delle norme giuscontabili dei procedimenti di spesa, in particolare l'art. 191 TUEL, e comunque con il riconoscimento tardivo dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del TUEL, come indicato alle pagg. 33-35.

Assenza del prospetto all'interno dell'allegato 10 delle entrate e spese non ripetitive e conseguente assenza del dato anche nella BDAP, come riportato a pag. 7.

Mancanza dell'allegato al rendiconto del prospetto attestante l'importo dei pagamenti delle transazioni commerciali effettuate dopo la scadenza dei termini previsti dal D.lgs. n. 231/2002, per gli esercizi 2016 - 2020. Inoltre, l'Ente, per gli anni 2017 e 2018,

non è strutturato per l'adempimento delle procedure previste dall'art. 7-bis, comma 5, del D.lgs. n. 35/2013, in merito all'immissione su piattaforma elettronica dei dati relativi ai pagamenti dei debiti individuati dai precedenti commi 1, 2 e 4 (pag. 31).

Si fa presente che il controllo condotto dalla Sezione, per gli aspetti trattati e la metodologia adottata, non necessariamente esaurisce gli aspetti di irregolarità che possono essere presenti nella gestione finanziaria dell'Ente. La conclusione dell'esame non implica, pertanto, una valutazione positiva sugli aspetti non riscontrati o non emersi dalle informazioni e dai dati acquisiti.

E' in ogni caso da porre in rilievo come, per effetto della sentenza n. 80/2021 della Corte Costituzionale il maggior disavanzo derivante dall'accantonamento al FAL non possa più essere ripianato annualmente *"per un importo pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio"*, come prevedeva il comma 2 del art. 39 ter del DL 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8. (V. pag. 18).

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria si riserva una più approfondita analisi in sede di verifica dei rendiconti 2019 e 2020 in merito alle misure adottate al fine di assicurare il recupero del maggior disavanzo di amministrazione determinato per effetto dell'accantonamento al FAL che, nell'esercizio 2020, è pari a 714.893,66 euro.

ACCERTA

- la sussistenza dei profili di criticità gestionale illustrati in parte motiva, riferiti agli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018.

RICHIEDE

All'Ente di adottare i provvedimenti idonei a rimuovere le criticità riscontrate e, in particolare quanto segue.

- comunicare le azioni intraprese al fine di assicurare il recupero del maggior disavanzo di amministrazione determinato per effetto dell'accantonamento al FAL che, per l'esercizio 2020 è pari a 714.893,66 euro, come indicato a pag. 18 della parte motiva.

- Riferire in merito agli atti idonei ad incrementare la capacità di riscossione dei tributi.

- E' necessario compilare tutti gli allegati al rendiconto previsti dal D.lgs. n. 118/2011 comprendendo le indicazioni previste dall'allegato n. 10 (lett. d ed e) al D.Lgs. n.

118/2011. A tal proposito, tenuto conto dell'omissione rilevata in parte motiva, si invita a trasmettere a questa Sezione i dati delle entrate e spese non ripetitive per gli esercizi 2017, 2018 e 2019 secondo lo schema di legge sopra previsto.

- Comunicare i provvedimenti assunti, per i rendiconti successivi a quelli già approvati dal Consiglio comunale, in relazione alla congruità dell'accantonamento al FCDE, sulla base delle osservazioni formulate in riferimento al capitolo 611.
- Provvedere all'allegato al rendiconto del prospetto attestante l'importo dei pagamenti delle transazioni commerciali effettuate dopo la scadenza dei termini previsti dal D.lgs. n. 231/2002.
- Adeguarsi ai fini delle procedure previste dall'art. 7-bis, comma 5, del D.lgs. n. 35/2013.

La Sezione si riserva di riscontrare, in occasione dei prossimi controlli di legge, l'efficacia delle iniziative assunte dal Comune in merito alle osservazioni e ai rilievi sopra riportati.

Infine, si segnalano i numerosi errori di compilazione del questionario, emersi in sede istruttoria dal confronto con la risposta dell'Ente.

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione, da pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo n. 33/2013, sia trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale ed all'Organo di Revisione dei conti del Comune di Torgiano, nonché al Procuratore Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per l'Umbria per le valutazioni in merito alle procedure di spesa e di riconoscimento di debiti fuori bilancio.

Così deliberato in Perugia, nella Camera di consiglio del 27 ottobre 2021.

Il Presidente f.f. estensore
Paola Basilone
f.to digitalmente

Depositata il 29 ottobre 2021
Preposto della Sezione
Dott.ssa Antonella Castellani
f.to digitalmente